



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025  
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

**AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 248**

**DIPARTIMENTO:** TERRITORIO E AMBIENTE

**SERVIZIO:** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

**UFFICIO:** ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

**OGGETTO:** A.U. n. 248 TECNO.ENERGY S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 5.510,08 kW alimentato dalla fonte rinnovabile solare da ubicarsi nel Comune di Gissi (CH), località Contrada Terzi - Foglio 4 particelle nr. 106-109-113, Foglio 12 particelle nr. 11-12-13-19-20, e relative opere di connessione alla rete (cod. rintracciabilità 288717777).

**Proponente:** TECNO.ENERGY S.r.l.

**P.IVA/C.F.:** 02904150212

**Sede legale:** Via Julius Durst n. 6, Bressanone 39042

**Sede impianto:** Comune di Gissi (CH)

**Tipologia impiantistica:** Impianto agro-fotovoltaico del tipo ad inseguitori monoassiali con potenza elettrica pari a 5.510,08 kW alimentato dalla fonte rinnovabile solare da ubicarsi nel Comune di Gissi (CH), località Contrada Terzi - Foglio 4 particelle nr. 106-109-113, Foglio 12 particelle nr. 11-12-13-19-20, e relative opere di connessione alla rete (cod. rintracciabilità 288717777).



## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;

### **VISTA** l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con nota del 05/02/2024, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con n. 0045612/24 del 05/02/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa con note del 08/02/2024 e 05/03/2024, acquisite al protocollo della Regione Abruzzo con nn. 0051661/24 del 08/02/2024 e 0097147/24 del 05/03/2024, a riscontro delle integrazioni e chiarimenti richiesti con note prot. nn. 0050705/24 del 07/02/2024 e 0092975/24 del 01/03/2024;
- perfezionata con la documentazione trasmessa con note del 17/04/2024 e del 30/04/2024, acquisite agli atti con prot. nn. 0161141/24 del 17/04/2024 e 0177479/24 del 30/04/2024;

### **PRESO ATTO** della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza;

### **PRESO ATTO**, inoltre, che il proponente ha dichiarato:

- di avere titolo sui terreni di area intervento impianto nel Comune di Gissi al foglio 4 - particelle nr. 106-109-113, e foglio 12 - particelle nr. 11-12-13-19-20 in forza di contratti preliminari di costituzione di diritto di superficie e servitù per trenta anni registrati in data 02/03/2022;
- di impegnarsi alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;
- che l’impianto in oggetto non rientra tra gli impianti agro-voltaici autorizzabili tramite procedura semplificata ex D.Lgs. 28/2011 (art. 6, c. 9-bis), in quanto lo stesso non rispetta i requisiti previsti dalle Linee Guida Ministeriali datate Giugno 2022: “Linee guida in materia di impianti agrivoltaici”. Nello specifico per l’impianto di cui all’oggetto è stata prevista

l'integrazione tra le apparecchiature elettriche e un piano colturale definito per il caso specifico. Si tratta quindi di una tipologia ibrida che contempla la produzione di energia elettrica e allo stesso tempo consente di ottenere una redditività agricola dal fondo senza però rispettare i requisiti per essere classificato agrivoltaico;

- che non vi è necessità di avviare il procedimento espropriativo (espropri/servitù su proprietà di terzi) ai sensi del DPR 327/2001”;

**DATO ATTO** che il proponente nell'ambito delle valutazioni ambientali previste dal D.Lgs. 152/2006 ha acquisito:

- giudizio CCR VIA n. 3670 del 26/05/2022 “favorevole all'esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale” per il progetto con una potenza pari 6.246,00 kW;
- giudizio CCR VIA n. 3999 del 31/08/2023 “presa d'atto che la modifica rientra nei commi 9 e 9 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii” relativo alle modifiche progettuali per le quali la potenza dell'impianto è di 5.510,08 kWp;

**RITENUTO** necessario, procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0184697/24 del 06/05/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

**CONSIDERATO** che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0005858/25 del 9/1/2025;

**PRESO ATTO** che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

**PRESO ATTO** altresì che la società SNAM, con nota DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM93890/Prot. n° 54 del 29/1/2025 (agli atti in pari data con prot. n. 0034016/25) ha rilasciato il nulla osta con prescrizioni per la risoluzione delle interferenze rilevate unitamente al proponente, che il nulla osta è stato ulteriormente acquisito agli atti il 12/2/2025 con prot. n. 0055080/25, sottoscritto in data 6/2/2025 dal proponente per accettazione e che pertanto detto nulla osta deve essere incluso nel presente provvedimento di autorizzazione;

**RITENUTO** di dover includere nel presente provvedimento di autorizzazione la concessione del nulla osta e del suolo dell'ARAP con relative condizioni, trasmesso dalla medesima Agenzia al proponente e a questo Servizio con protocollo n. OSU/4808 del 5/6/2024, agli atti con prot. n. 023318/25 del 6/6/2024;

**DATO ATTO** inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell'elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrato o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta



metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

**CONSIDERATO** che il D.Lgs. 190/2024, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, all’art. 15, comma 2 dispone che per il presente procedimento debbano applicarsi le procedure vigenti prima dell’entrata in vigore del richiamato decreto e che il provvedimento di autorizzazione debba pertanto essere assunto riferito al D.Lgs. 387/2003;

**DATO ATTO** che il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce, ai sensi comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

**CONSIDERATO** che l’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;

**CONSIDERATO** che dall’esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

**CONSIDERATO**, pertanto, potersi procedere al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la “costruzione ed esercizio impianto agro-fotovoltaico del tipo ad inseguitori monoassiali con potenza elettrica pari a 5.510,08 kW alimentato dalla fonte rinnovabile solare da ubicarsi nel Comune di Gissi (CH), località Contrada Terzi - Foglio 4 particelle nr. 106-109-113, Foglio 12 particelle nr. 11-12-13-19-20, e relative opere di connessione alla rete (cod. rintracciabilità 288717777)”;

**VISTA** la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTA** la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

**VISTA** la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.



## AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

### **Art. 1**

TECNO.ENERGY S.r.l. avente sede legale in Via Julius Durst n. 6, Bressanone (BZ) 39042, Partita IVA / CF 02904150212, di seguito denominata "titolare", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di

IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DEL TIPO AD INSEGUITORI MONOASSIALI CON POTENZA ELETTRICA PARI A 5.510,08 kW ALIMENTATO DALLA FONTE RINNOVABILE SOLARE DA UBICARSI NEL COMUNE DI GISSI (CH), LOCALITÀ CONTRADA TERZI - FOGLIO 4 PARTICELLE NR. 106-109-113, FOGLIO 12 PARTICELLE NR. 11-12-13-19-20, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE (COD. RINTRACCIABILITÀ 288717777).

### **Art. 2**

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

### **Art. 3**

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Comune di Gissi – Settore tecnico – Urbanistico, prot. 12957 del 18/12/2024, nulla osta ai fini idrogeologici L.R. 3/2014 (all. 01);
- ARAP Dipartimento Gestione del Territorio – Servizio Concessioni, Autorizzazioni ed Espropriazioni/Riacquisti prot. 0SU/4808 del 05/06/2024 (all. 02);
- SNAM Distretto Centro Orientale, Centro di Vasto, prot. DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM93890/ Prot. n° 54 del 29/01/2025 (all. 03).

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire da parte dei soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.



#### **Art. 4**

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Gissi;
- ARTA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

#### **Art. 5**

Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

#### **Art. 6**

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2001, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

#### **Art. 7**

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.





### **Art. 8**

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

### **Art. 9**

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

**ING. FRANCESCO FIORITTO**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

**ING. ARMANDO LOMBARDI**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

**DOTT. DARIO CIAMPONI**

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005